

PDL

“CONFERIMENTO
DELLE
FUNZIONI
AMMINISTRATIVE”

INDICE

TITOLO I **DISPOSIZIONI GENERALI**

TITOLO II **ATTIVITÀ PRODUTTIVE**

CAPO I **AGRICOLTURA**

CAPO II **FORESTE**

CAPO III **CACCIA**

CAPO IV **PESCA**

CAPO V **INDUSTRIA**

CAPO VI **MINIERE, RISORSE GEOTERMICHE, CAVE E TORBIERE**

CAPO VII **RICERCA, PRODUZIONE, TRASPORTO E DISTRIBUZIONE DI ENERGIA**

CAPO VIII **FIERE E MERCATI**

CAPO IX **ARTIGIANATO**

CAPO X **COOPERAZIONE DI PRODUZIONE E LAVORO**

CAPO XI **TURISMO**

TITOLO III **PROTEZIONE DELLA NATURA E DELL'AMBIENTE, INQUINAMENTI**

**CAPO I
PROTEZIONE DELLA NATURA**

**CAPO II
INQUINAMENTO ATMOSFERICO**

**CAPO III
INQUINAMENTO ACUSTICO**

**CAPO IV
INQUINAMENTO ELETTROMAGNETICO**

**CAPO V
ATTIVITÀ A RISCHIO DI INCIDENTE RILEVANTE**

**CAPO VI
PARCHI, RISERVE NATURALI E PROTEZIONE DELLA FLORA E DELLA FAUNA**

**TITOLO IV
ISTRUZIONE, FORMAZIONE PROFESSIONALE,
SERVIZI PER L'IMPIEGO E POLITICHE DEL LAVORO**

**CAPO I
ISTRUZIONE**

**CAPO II
FORMAZIONE PROFESSIONALE**

**CAPO III
SERVIZI PER L'IMPIEGO E POLITICHE DEL LAVORO**

**TITOLO V
TRASPORTI E VIABILITÀ**

**TITOLO VI
NORME TRANSITORIE E FINALI**

TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1

Oggetto

1. La presente legge disciplina il conferimento delle funzioni amministrative agli Enti Locali, in attuazione dell'articolo 118, commi 1 e 2, della Costituzione, sulla base dei principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza.

2. Il conferimento comprende l'adozione degli atti strumentali all'esercizio delle funzioni, inclusi quelli di organizzazione.

3. L'effettivo esercizio delle funzioni conferite è subordinato al trasferimento agli Enti Locali dei beni e delle risorse umane, finanziarie, organizzative e strumentali.

4. Sono fatte salve tutte le attribuzioni di funzioni amministrative agli Enti Locali già effettuate da precedenti normative.

Articolo 2

Conferimento delle funzioni amministrative

1. La presente legge dispone il conferimento diretto delle funzioni amministrative ai Comuni e alle Province.

2. Ulteriori funzioni, espressamente individuate nei successivi Titoli, possono essere conferite ai Comuni dalla Giunta regionale. A tal fine, la Giunta regionale, sentiti gli Enti locali, definisce con propria deliberazione i requisiti minimi per l'esercizio adeguato delle suddette funzioni, sulla base, in particolare, dei seguenti criteri:

- a) caratteristiche geografiche ed ambientali, nonché storico- culturali, del territorio;
- b) struttura e dimensione demografica;
- c) dotazione di risorse umane, strumentali e finanziarie;
- d) altri elementi già individuati nella disciplina regionale vigente, anche di settore;
- e) contiguità territoriale, nel caso di esercizio delle funzioni in forma associata.

3. La deliberazione di Giunta di cui al comma 2 deve essere adottata entro 90 giorni dalla entrata in vigore della presente legge.

4. I Comuni, entro 90 giorni decorrenti dalla pubblicazione della delibera di cui al comma 2, trasmettono alla Giunta regionale la propria deliberazione con la quale dimostrano la sussistenza delle condizioni per l'esercizio adeguato delle funzioni.

5. Nel caso in cui i Comuni non soddisfino singolarmente le condizioni stabilite, possono ricorrere alle forme associative o di collaborazione di cui al Capo V del Titolo II del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. In tale ipotesi i Comuni trasmettono alla Giunta regionale le delibere di ciascuno unitamente all'accordo a tal fine stipulato. I Comuni costituenti una Comunità montana possono indicare nella Comunità montana stessa la forma associativa idonea.

6. Le funzioni saranno conferite trascorsi 120 giorni dalla ricezione delle delibere di cui ai commi 4 e 5, salvo che la Giunta non riscontri, in tale periodo, l'assenza delle condizioni.

7. Qualora i Comuni non trasmettano le delibere di cui ai commi 4 e 5 nel termine previsto ovvero si riscontri l'assenza delle condizioni, la Giunta regionale individua il livello istituzionale che garantisce l'esercizio adeguato delle funzioni, anche con una proposta delle forme associative o di collaborazione di cui al comma 4.

8. La Giunta regionale, in presenza di specifiche ed oggettive situazioni territoriali e funzionali e/o con riferimento a particolari condizioni di omogeneità socio-economica e culturale, può adeguare i criteri adottati con la deliberazione di cui al comma 2.

Articolo 3

Incentivi per la fusione tra Comuni, per la costituzione di Unioni e di altre forme associative

1. La Regione favorisce la fusione tra i Comuni, la costituzione di Unioni tra Comuni e le altre forme associative di cui agli articoli 15 e 32 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, per l'esercizio delle funzioni conferite, mediante la concessione di appositi incentivi.

2. È istituito, ai fini di cui al precedente comma, uno specifico fondo di incentivazione.

3. Le modalità e i criteri per la distribuzione del fondo sono stabiliti con deliberazione della Giunta regionale, sentiti gli Enti locali.

Articolo 4

Modalità di esercizio delle funzioni amministrative

1. Ciascun ente esercita le funzioni amministrative con il metodo della programmazione generale e della pianificazione settoriale, lì dove necessarie, nel rispetto dei piani e programmi del livello di governo più ampio.

2. Gli Enti Locali partecipano alla formazione degli atti di programmazione e pianificazione di livello regionale attraverso il Consiglio delle autonomie locali di cui all'art. 123 della Costituzione con le modalità fissate dallo Statuto regionale e dalla Legge regionale.

3. Le Province, nell'esercizio dell'autonomia statutaria e regolamentare, individuano adeguate forme di partecipazione degli altri enti alla propria attività di pianificazione e programmazione.

4. La Regione garantisce il supporto tecnico e l'assistenza giuridico- amministrativa agli Enti locali per la gestione delle funzioni amministrative conferite, anche attraverso l'istituzione di una cabina di regia.

Articolo 5

Poteri sostitutivi

1. La Regione esercita le funzioni amministrative in sostituzione degli Enti Locali, in caso di mancata adozione di atti obbligatori, ivi compresi quelli di pianificazione e programmazione.

2. In tale ipotesi, accertato l'inadempimento, la Giunta regionale, sentito l'Ente Locale interessato, fissa il termine, non inferiore a trenta giorni, entro il quale provvedere.

3. Ove l'inadempimento persista, la Giunta regionale, su proposta dell'Assessore agli Enti Locali, provvede alla nomina di un Commissario ad Acta.

4. Nei casi eccezionali di assoluta e comprovata urgenza, la Giunta provvede direttamente o a mezzo di Commissario ad Acta, senza previa diffida, dandone comunicazione al Consiglio delle autonomie locali.

5. L'onere finanziario connesso all'esercizio dei poteri sostitutivi è a carico dell'Ente inadempiente.

Articolo 6 ***Trasferimento del personale***

1. Il conferimento agli Enti Locali di funzioni amministrative comporta il trasferimento del personale regionale addetto.
2. Il trasferimento del personale è disposto con decreto del Presidente della Giunta regionale, sentite le organizzazioni sindacali, previa deliberazione della Giunta regionale, che determina i relativi contingenti. La suddetta deliberazione è adottata dalla Giunta regionale entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge ovvero, per i conferimenti effettuati ai sensi del precedente articolo 2, dal momento dell'effettivo conferimento delle funzioni, come determinato dal comma 6 del medesimo articolo 2.
3. Ai fini di cui al comma 2, la Giunta regionale dispone il trasferimento d'ufficio del personale regionale che, alla data del 31 dicembre 2008, risulti già in posizione di comando o assegnato ad altro titolo agli Enti Locali destinatari delle funzioni, in particolare ai sensi delle leggi regionali 1 settembre 1981, n. 65, e 28 dicembre 1985, n. 57.
4. Ai fini della individuazione del personale in servizio presso gli uffici regionali, il trasferimento riguarda prioritariamente il personale regionale preposto, alla data del 31 dicembre 2008, allo svolgimento delle funzioni conferite. A tale scopo, la Giunta regionale acquisisce la disponibilità al trasferimento di detto personale, entro 30 giorni dalla adozione della deliberazione di cui al comma 2.
5. In caso d'insufficiente disponibilità al trasferimento del personale di cui al comma 4, la Giunta regionale attiva, con avviso pubblico da emanarsi entro 30 giorni dalla scadenza del termine di cui al secondo periodo del medesimo comma 4, procedure di trasferimento, parimenti volontario, relative a tutto il personale regionale, che devono concludersi entro 60 giorni dalla adozione dell'avviso. Qualora, all'esito di tali procedure, non sia stato raggiunto il contingente di personale di cui al comma 2, la Giunta regionale procede d'ufficio alla scelta del rimanente personale da trasferire, nell'ambito di quello preposto allo svolgimento delle funzioni conferite e che non abbia già dato la relativa disponibilità, con deliberazione da adottarsi entro i successivi 30 giorni.
6. Nelle ipotesi di cui ai commi 4 e 5, la Giunta regionale individua il personale da trasferire, previa fissazione dei criteri di trasferimento, tenendo conto dell'anzianità di servizio, nonché dell'attinenza dei servizi prestati e dei titoli di studio e professionali alle funzioni conferite.
7. A seguito dei trasferimenti di cui al comma 2, la Giunta regionale riduce in maniera corrispondente la propria dotazione organica. Gli Enti Locali, destinatari del personale, adeguano correlativamente le loro dotazioni organiche.
8. Al trasferimento del personale si applicano l'articolo 2112 del codice civile e l'articolo 47 della legge 29 dicembre 1990, n. 428.
9. Il personale trasferito conserva la posizione giuridica ed economica in godimento all'atto del trasferimento, compresa l'anzianità già maturata. L'eventuale differenza rispetto al trattamento economico spettante al corrispondente personale degli Enti Locali rimane a carico della Regione, quale assegno *ad personam* riassorbibile, nella misura e secondo le modalità definite dalla Giunta regionale, previo accordo con le organizzazioni sindacali. Gli oneri finanziari relativi al trattamento economico del personale trasferito sono compresi negli stanziamenti di cui all'articolo 8.
10. Al fine di rendere più funzionali i trasferimenti, possono essere definiti percorsi di formazione ed aggiornamento dei dipendenti trasferiti.
11. La Giunta regionale, anche alla luce delle risultanze e delle verifiche dei contingenti di personale da trasferire, può avviare un procedimento di collocamento a riposo agevolato.

Articolo 7 ***Trasferimento di beni***

1. Il trasferimento agli Enti Locali di beni mobili ed immobili di proprietà della Regione utilizzati per l'esercizio delle funzioni amministrative loro conferite avviene con decreto del Presidente della Giunta Regionale, sulla base di apposito inventario approvato dalla Giunta regionale.

2. Agli Enti Locali destinatari delle funzioni può essere concesso il diritto reale di uso dei beni mobili ed immobili strumentali all'esercizio delle funzioni conferite, previa specifica delibera di Giunta regionale che definisca anche le condizioni economiche minime e la durata massima del rapporto.

3. Dal momento del trasferimento dei beni regionali gli Enti Locali succedono nei diritti e negli obblighi inerenti alla loro gestione.

Articolo 8 ***Trasferimento delle risorse finanziarie***

1. Nelle more dell'attuazione della disciplina di cui all'articolo 119 della Costituzione, è istituita nel bilancio regionale un'apposita Unità Previsionale di Base denominata "Oneri per l'esercizio delle funzioni conferite agli Enti Locali".

2. L'Unità Previsionale di Base è alimentata dalle risorse trasferite dallo Stato alle Regioni e dalla somma definita annualmente in sede di predisposizione del bilancio di previsione, d'intesa con il Consiglio delle Autonomie, in maniera da assicurare adeguata copertura alle spese degli Enti Locali per l'esercizio delle funzioni ad essi conferite, ivi compresa quella relativa al personale.

Articolo 9 ***Modalità dei trasferimenti***

1. Per i trasferimenti di cui agli articoli 6, 7 e 8 viene acquisito il parere del Consiglio delle Autonomie.

2. Qualora il parere non sia reso entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta, la Giunta regionale procede indipendentemente da esso.

Articolo 10 ***Trasferimento del personale, dei beni e delle risorse finanziarie da parte delle Province***

1. Le Province disciplinano, sulla base dei principi di cui agli articoli 6, 7, 8 e 9 della presente legge, il trasferimento del personale, dei beni e delle risorse finanziarie ai Comuni, relativamente alle funzioni precedentemente esercitate dalle Province stesse e conferite ai Comuni ai sensi della presente legge.

TITOLO II ATTIVITÀ PRODUTTIVE

CAPO I AGRICOLTURA

Articolo 11 *Funzioni dei Comuni*

1. Ai Comuni spettano le seguenti funzioni:

- a) il conferimento della qualifica di utente di motore agricolo;
- b) lo svolgimento dei servizi riguardanti il prelevamento e l'uso di carburanti a prezzo agevolato in agricoltura;
- c) l'autorizzazione all'impianto di vivai ed alla produzione di semi, piante e parti di piante;
- d) le attività relative ai controlli e certificazioni fitosanitarie necessarie alla produzione e circolazione dei vegetali e prodotti vegetali, avvalendosi del servizio sanitario regionale;
- e) la certificazione della qualifica di coltivatore diretto, di imprenditore agricolo a titolo principale e di ogni altra qualifica richiesta in materia di agricoltura;
- f) gli interventi relativi all'irrigazione e alle infrastrutture rurali in ambito esclusivamente locale;
- g) gli interventi per l'educazione alimentare;
- h) la segnalazione di danni alle strutture agricole, alle infrastrutture rurali ed alle colture agrarie a causa di avversità atmosferiche e calamità naturali, nonché la proposta di delimitazione del territorio per gli interventi del fondo di solidarietà;
- i) concedere contributi a soggetti proprietari o titolari degli insediamenti, degli edifici o dei fabbricati rurali, ai sensi della legge 24 dicembre 2003 n. 378;
- j) accertare ad ogni effetto il possesso dei requisiti dell'imprenditore agricolo professionale, ai sensi del Decreto Legislativo 29 marzo 2004, n. 99.

2. Ai Comuni spettano, a condizione che ne garantiscano l'esercizio adeguato ai sensi dell'art. 2, co. 2, le seguenti funzioni:

- a) la vigilanza sulla tenuta dei registri e dei libri genealogici e sull'attuazione dei relativi controlli funzionali;
- b) il rilascio delle autorizzazioni per le attività di utilizzazione dei fanghi di depurazione in agricoltura;
- c) l'autorizzazione alla produzione e alla vendita di materiale seminale ed embrionale di origine animale.

Articolo 12 *Funzioni delle Province*

1. Alle Province spettano le seguenti funzioni:

- a) il coordinamento su base provinciale del sistema informativo agricolo regionale e le rilevazioni statistiche previste dal programma statistico nazionale e dai programmi statistici regionali;
- b) la rilevazione ed il controllo dei dati sul fabbisogno alimentare e l'attuazione degli interventi relativi all'orientamento dei consumi alimentari;
- c) le attività relative ai servizi di supporto per l'incremento ippico, ivi compresa l'applicazione delle norme sulla riproduzione nel settore equino;
- d) la vigilanza e tutela di Enti, Aziende, Consorzi ed organismi provinciali;

e) la verifica dei requisiti minimi di funzionamento e di garanzia dei Centri di assistenza agricola, ai sensi del decreto legislativo 15 giugno 2000, n. 188.

CAPO II FORESTE

Articolo 13 *Funzioni dei Comuni*

1. Ai Comuni spettano le seguenti funzioni:

- a) la cura e la tenuta del catasto incendi boschivi;
- b) la messa a dimora di un albero per ogni neonato e minore adottato;
- c) il miglioramento ed il potenziamento della viabilità forestale e di prevenzione antincendio;
- d) la conservazione, il miglioramento e l'ampliamento del verde pubblico.

2. Ai Comuni spettano, a condizione che ne garantiscano l'esercizio adeguato ai sensi dell'art. 2, co. 2, le seguenti funzioni:

- a) il rimboschimento di terreni nudi e cespugliati e ricostituzione di boschi degradati o distrutti da incendi;
- b) la produzione vivaistica;
- c) lo sviluppo della selvicoltura e della arboricoltura da legno a scopi prevalentemente produttivi;
- d) la conservazione, il miglioramento e l'ampliamento dei patrimoni boscati di enti e privati;
- e) la sistemazione idraulico-forestale delle pendici e il consolidamento delle dune litoranee;
- f) la realizzazione degli interventi per la prevenzione e la difesa dei boschi dagli incendi;
- g) la realizzazione di altre opere di bonifica montana a carattere infrastrutturale, quali la diffusione dell'irrigazione e della raccolta di acque per uso plurimo;
- h) la rinaturalizzazione delle aree abbandonate per la difesa, la conservazione e l'incremento del patrimonio faunistico e la produzione di piante officinali;
- i) la conservazione ed utilizzazione dei suoli demaniali armentizi;
- j) il piano di assestamento dei boschi dei comuni;
- k) gli incentivi per la forestazione a scopo produttivo e per la castanicoltura;
- l) la manutenzione dei rimboschimenti e delle colture accelerate da legno;
- m) il taglio dei boschi;
- n) le opere di sistemazione idraulico-forestali e di difesa del suolo;
- o) la trasformazione e il mutamento di destinazione dei boschi e dei terreni sottoposti a vincolo idrogeologico.

Articolo 14 *Funzioni delle Province*

1. Alle Province spettano le seguenti funzioni:

- a) la gestione del demanio forestale regionale, nel territorio di competenza;
- b) gli interventi di emergenza.

CAPO III CACCIA

Articolo 15 *Funzioni dei Comuni*

1. Ai Comuni spettano le seguenti funzioni:

- a) l'esercizio venatorio da appostamento fisso;
- b) i centri pubblici di protezione della selvaggina;
- c) gli allevamenti privati;
- d) il rilascio del tesserino per l'esercizio dell'attività venatoria.

2. Ai Comuni spettano, a condizione che ne garantiscano l'esercizio adeguato ai sensi dell'art. 2, co. 2, le seguenti funzioni:

- a) l'istituzione di aziende faunistico-venatorie e di aziende agri-turistico-venatorie.

Articolo 16 *Funzioni delle Province*

1. Alle Province spettano le seguenti funzioni:

- a) l'istituzione delle zone di protezione lungo le rotte di migrazione dell'avifauna segnalate dall'Istituto nazionale per la fauna selvatica, nonché la trasmissione della relazione sulle misure adottate e sui loro effetti rilevabili al Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali ed al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare;
- b) l'autorizzazione per la cattura temporanea e l'inanellamento;
- c) la fissazione di misure in ordine al soccorso, alla detenzione temporanea e alla successiva liberazione di fauna selvatica in difficoltà;
- d) l'autorizzazione per centri di recupero per la fauna selvatica;
- e) l'autorizzazione per l'allevamento, la detenzione e l'uso dei richiami per la caccia da appostamento;
- f) l'adozione del piano faunistico;
- g) l'individuazione di oasi di protezione e di zone di ripopolamento e cattura;
- h) l'approvazione dei piani di abbattimento;
- i) la determinazione delle specie cacciabili e dei periodi di attività venatoria;
- j) le attività di promozione faunistica;
- k) il controllo della fauna selvatica;
- l) i compiti di vigilanza in strutture faunistiche o in ambiti territoriali definiti;
- m) la vigilanza venatoria e i relativi rapporti;
- n) la formazione delle commissioni di esame per il rilascio dell'attestato di abilitazione all'esercizio venatorio;
- o) le autorizzazioni per lo svolgimento di corsi in materia di caccia, compreso il rilascio dei relativi attestati.

CAPO IV
PESCA

Articolo 17
Funzioni dei Comuni

1. Ai Comuni spettano le seguenti funzioni:
 - a) la gestione delle licenze di pesca nelle acque interne.
2. Ai Comuni spettano, a condizione che ne garantiscano l'esercizio adeguato ai sensi dell'art. 2, co. 2, le seguenti funzioni:
 - a) gli interventi per la tutela e la valorizzazione del patrimonio ittico.

Articolo 18
Funzioni delle Province

1. Alle Province spettano le seguenti funzioni:
 - a) l'attuazione delle funzioni in materia di pesca, acquacoltura e credito peschereccio di cui al VI piano nazionale 2000/2002;
 - b) l'istituzione e la gestione di centri ittiogenici;
 - c) le autorizzazioni per lo svolgimento di corsi in materia di pesca, compreso il rilascio dei relativi attestati.

CAPO V INDUSTRIA

Articolo 19 *Funzioni dei Comuni*

1. Ai Comuni spettano le seguenti funzioni:

- a) l'individuazione delle aree produttive di livello comunale;
- b) la realizzazione, l'ampliamento, la riqualificazione e la gestione delle aree industriali e delle aree ecologicamente attrezzate;
- c) il rilascio delle concessioni o delle autorizzazioni per la realizzazione, l'ampliamento, la cessazione, la riattivazione, la localizzazione e la rilocalizzazione di impianti produttivi, ai sensi delle norme contenute nel titolo II, capo IV, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112.

2. Ai Comuni spettano, a condizione che ne garantiscano l'esercizio adeguato ai sensi dell'art. 2, co. 2, le seguenti funzioni:

- a) l'istituzione e la gestione degli sportelli unici per le attività produttive di cui all'articolo 24 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112.

Articolo 20 *Funzioni delle Province*

1. Alle Province spettano le seguenti funzioni:

- a) la concessione e l'erogazione alle industrie di agevolazioni, contributi, sovvenzioni, incentivi e benefici di qualsiasi genere, anche se derivanti da interventi comunitari;
- b) il coordinamento e il miglioramento dei servizi di assistenza alle imprese;
- c) le funzioni relative alla produzione di mangimi semplici, composti, completi o complementari, come stabilito dall'articolo 19, comma 9, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;
- d) la individuazione delle aree industriali e delle aree ecologicamente attrezzate di carattere sovracomunale, secondo i criteri stabiliti dalla Regione, sentiti gli enti locali interessati, ferma restando la competenza dei comuni per l'individuazione delle aree produttive di livello comunale;
- e) la promozione ed il sostegno alla costituzione di consorzi tra piccole e medie imprese industriali, di concerto con i comuni in cui sono localizzate le imprese;
- f) la cooperazione con i Comuni, per l'istituzione e la gestione, anche in forma associata, degli sportelli unici per le attività produttive di cui all'articolo 24 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;
- g) il monitoraggio delle attività produttive;
- h) la promozione ed il coordinamento dei sistemi di ammodernamento dei sistemi produttivi locali.

CAPO VI
MINIERE, RISORSE GEOTERMICHE, CAVE E TORBIERE

Articolo 21
Funzioni dei Comuni

1. Ai Comuni spettano le seguenti funzioni:

a) il censimento delle aree di cava abbandonate di cui all'art. 30 della legge regionale 13 dicembre 1985, n. 54.

2. Ai Comuni spettano, a condizione che ne garantiscano l'esercizio adeguato ai sensi dell'art. 2, co. 2, le funzioni concernenti:

a) i permessi di ricerca, le concessioni e le autorizzazioni di coltivazione;

b) la gestione di specifici interventi previsti da programmi dell'Unione Europea.

Articolo 22
Funzioni delle Province

1. Alle Province spettano le funzioni concernenti:

a) la polizia amministrativa relativa alle miniere, alle risorse geotermiche sulla terraferma, alle cave ed alle torbiere, ivi comprese, tra le altre, le funzioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo 1956, n. 302; al decreto del Presidente della Repubblica 9 aprile 1959, n. 128; alla legge 27 marzo 1992, n. 257; al decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 624; al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81;

b) la concessione e l'erogazione di agevolazioni, contributi, sovvenzioni, incentivi ed ausili finanziari comunque denominati, previsti dalla legge a favore dei titolari di permessi di ricerca e di concessioni o autorizzazioni di coltivazione, nonché per i processi di riconversione delle attività minerarie e di cava.

Articolo 23
Introiti delle tariffe e dei canoni

1. Fermo restano quanto disposto dall'articolo 8 della presente legge, i canoni e le tariffe dovuti dai titolari dei permessi e delle concessioni, nonché per le autorizzazioni, le verifiche ed i collaudi sono introitati dal Comune e devoluti nella misura del dieci per cento alla Regione e nella misura del venti per cento alla Provincia territorialmente competente.

CAPO VII
Ricerca, produzione, trasporto e distribuzione di energia

Articolo 24
Funzioni dei Comuni

1. Ai Comuni spettano le seguenti funzioni:
 - a) attuazione del piano energetico regionale;
 - b) adozione del piano comunale per le fonti rinnovabili;
 - c) funzioni e compiti relativi alla realizzazione di interventi per l'installazione di impianti basati sull'impiego di tecnologie solari per la produzione di acqua calda sanitaria e di energia elettrica fotovoltaica;
 - d) controlli, accertamenti e ispezioni volti a verificare la conformità alla documentazione progettuale di cui all'art. 28, co. 1, legge n. 10 del 1991;
 - e) raccolta dei dati per la costituzione di un sistema informativo relativo agli usi energetici degli edifici.
2. Ai Comuni spettano, a condizione che ne garantiscano l'esercizio adeguato ai sensi dell'art. 2, co. 2, le seguenti funzioni:
 - a) il rilascio di provvedimenti autorizzativi all'installazione e all'esercizio degli impianti di produzione di energia non riservati alla competenza dello Stato;
 - b) quelle in materia di controllo sul risparmio energetico e sull'uso razionale dell'energia, secondo le indicazioni contenute nel piano energetico regionale;
 - c) la redazione e l'adozione dei programmi di intervento per la promozione delle fonti rinnovabili e del risparmio energetico.

Articolo 25
Funzioni delle Province

1. Alle Province spettano le seguenti funzioni:
 - a) il controllo sul rendimento energetico degli impianti termici;
 - b) il rilascio di provvedimenti in materia di esercizio ed installazione di impianti di oli minerali e relativi oleodotti di interesse locale;
 - c) il rilascio di provvedimenti per l'installazione e l'esercizio di impianti di gas combustibili;
 - d) il rilascio di autorizzazioni all'esercizio dell'attività di distribuzione e vendita di gas combustibili in bombole e le relative attività di controllo.

CAPO VIII
FIERE E MERCATI

Articolo 26
Funzioni dei Comuni

1. Ai Comuni spettano le seguenti funzioni:

- a) riconoscimento della qualifica delle manifestazioni fieristiche di rilevanza locale;
- b) rilascio delle autorizzazioni allo svolgimento delle manifestazioni fieristiche di rilevanza locale nel rispetto della programmazione regionale;
- c) verifica e controllo di conformità dell'attività degli operatori, accertamento delle violazioni, irrogazione e riscossione delle sanzioni nel rispetto della disciplina vigente in materia;
- d) acquisizione e comunicazione alla Regione di tutti i dati e le indicazioni relative allo svolgimento di manifestazioni fieristiche di rilevanza locale;
- e) formulazione di proposte circa la localizzazione dei mercati all'ingrosso e dei centri merci locali.

2. Ai Comuni spettano, a condizione che ne garantiscano l'esercizio adeguato ai sensi dell'art. 2, co. 2, le seguenti funzioni:

- a) servizio di assistenza tecnica agli operatori del settore;
- b) istituzione e gestione di sportelli unici per le manifestazioni fieristiche ed i mercati.

CAPO IX

Artigianato

Articolo 27

Funzioni dei Comuni

1. Ai Comuni spettano le seguenti funzioni:

- a) promozione, qualificazione e valorizzazione dei prodotti artigianali di esclusivo interesse locale, da definire in sede di Consiglio delle autonomie locali;
- b) funzioni relative alla localizzazione, realizzazione e qualificazione di insediamenti artigiani e al recupero di fabbricati produttivi;
- c) funzioni concernenti l'approntamento e la gestione delle aree attrezzate al fine dell'insediamento di imprese artigiane, nel rispetto delle regole di pianificazione regionale;
- d) atti di istruzione e certificazione ai fini dell'iscrizione agli albi delle imprese artigiane.

2. Ai Comuni spettano, a condizione che ne garantiscano l'esercizio adeguato ai sensi dell'art. 2, co. 2, le funzioni concernenti la promozione della cooperazione tra le imprese artigiane attraverso la costituzione di associazioni consortili dell'artigianato e di consorzi di secondo grado tra le cooperative artigiane.

Articolo 28

Funzioni delle Province

1. Alle Province spettano le seguenti funzioni:

- a) quelle relative alla tenuta degli Albi provinciali delle imprese artigiane e all'attuazione delle convenzioni tra la Regione e le Camere di commercio, industria e artigianato in ordine alla tenuta degli stessi;
- b) il coordinamento e il miglioramento dei servizi e dell'assistenza alle imprese artigiane, attraverso le Camere di commercio;
- c) la determinazione delle modalità attuative della programmazione negoziata nella materia dell'artigianato.

CAPO X
COOPERAZIONE DI PRODUZIONE E LAVORO

Articolo 29
Funzioni dei Comuni

1. Ai Comuni spettano le seguenti funzioni:

- a) attività di rilevamento dei dati relativi allo stato di sviluppo del sistema produttivo locale da fornire alla amministrazione regionale per orientare la programmazione degli interventi e degli aiuti in tema di cooperazione di produzione e lavoro;
- b) attività di informazione e comunicazione in ordine alle agevolazioni ed aiuti previsti dal programma regionale per gli investimenti diretti alla realizzazione di iniziative per programmi di innovazione e per sostenere l'occupazione nel comparto della cooperazione.

2. Ai Comuni spettano, a condizione che ne garantiscano l'esercizio adeguato ai sensi dell'art. 2, co. 2, le seguenti funzioni:

- a) istituzione e gestione di sportelli unici per la cooperazione di produzione e lavoro;
- b) servizio di assistenza tecnica in relazione alla concessione di aiuti per la cooperazione di produzione e lavoro e sociale ed alla attuazione del programma regionale di sviluppo.

Articolo 30
Funzioni delle Province

1. Alle Province spettano le seguenti funzioni:

- a) sostegno al risanamento ed alla tutela ambientale, nonché la sicurezza anche dei luoghi di lavoro, nell'esercizio dell'attività d'impresa cooperativa;
- b) erogazione di contributi per l'esercizio da parte dei Comuni delle funzioni relative all'assistenza post-penitenziaria attraverso la costituzione di cooperative tra cittadini residenti che sono stati dimessi dagli istituti di reclusione;
- c) individuazione dei criteri per l'organizzazione, da parte delle cooperative e consorzi di imprese, delle manifestazioni fieristiche con qualifica "comprensoriale" e "provinciale";
- d) erogazione di contributi a favore delle cooperative di pescatori e mitilicoltori per la costruzione di impianti per la coltivazione dei frutti di mare nel litorale della Regione Campania, dei piccoli e medi operatori commerciali e di servizi e delle cooperative di consumo per favorire lo sviluppo dell'associazionismo economico, delle cooperative teatrali di cui all'articolo 2 della Legge Regionale 4 maggio 1979, n. 26, al fine di finanziare specifiche iniziative nei campi teatrale e musicale per garantire l'attuazione del pluralismo culturale, delle cooperative edilizie costituite da appartenenti alle forze dell'ordine per la costruzione di alloggi ai sensi della Legge Regionale 27 febbraio 1984, n. 7, come modificata dalla Legge Regionale 4 novembre 1991, n. 16.

CAPO XI TURISMO

Articolo 31 *Funzioni dei Comuni*

1. Ai Comuni spettano le seguenti funzioni:

- a) Individuazione e realizzazione degli interventi promozionali a livello comunale, ivi compresi quelli riguardanti il turismo sociale;
- b) Accoglienza, informazione turistica e promozione della conoscenza sulle caratteristiche dell'offerta turistica del territorio comunale;
- c) Vigilanza e altre funzioni correlate allo svolgimento di viaggi organizzati da sodalizi, gruppi sociali e comunità;
- d) rilascio delle autorizzazioni all'esercizio di professioni turistiche;
- e) rilascio delle autorizzazioni all'esercizio di agenzie di viaggio e turismo;
- f) rilascio delle autorizzazioni all'esercizio delle strutture ricettive;
- g) vigilanza sul corretto esercizio delle attività professionali e non professionali di interesse turistico;
- h) classificazione alle strutture ricettive;
- i) Raccolta dei dati statistici riguardanti il turismo.

2. Ai Comuni spettano, a condizione che ne garantiscano l'esercizio adeguato ai sensi dell'art. 2, co. 2, le seguenti funzioni:

- a) attuazione delle politiche regionali finalizzate al miglioramento delle condizioni di fruizione dei servizi turistici, con particolare riguardo alle fasce sociali più disagiate;
- b) definizione dei sistemi turistici locali e delle attività connesse alla promozione degli stessi.

Articolo 32 *Funzioni delle Province*

1. Alle Province spettano le seguenti funzioni:

- a) sostenere e coordinare i comuni nell'esercizio delle loro attribuzioni;
- b) vigilanza sulla qualità dei servizi turistici offerti nel territorio provinciale ed esercizio dei relativi poteri ispettivi;
- c) tenuta degli elenchi e gli albi dei soggetti esercenti attività turistiche;
- d) collaborare alla predisposizione delle linee guida dello sviluppo turistico regionale.

TITOLO III
PROTEZIONE DELLA NATURA E DELL'AMBIENTE, INQUINAMENTI

CAPO I
PROTEZIONE DELLA NATURA

Articolo 33
Funzioni dei Comuni

1. Ai Comuni spettano, a condizione che ne garantiscano l'esercizio adeguato ai sensi dell'art. 2, co. 2, le seguenti funzioni:
 - a) le procedure di Verifica e V.I.A., di cui all'allegato IV d.Lgs. 4/08;
 - b) la predisposizione dei piani di risanamento delle aree dichiarate ad elevato rischio di crisi ambientale;
 - c) la protezione e l'osservazione delle zone costiere.

Articolo 34
Funzioni delle Province

1. Alle Province spettano le seguenti funzioni:
 - a) la valutazione d'incidenza, tranne nel caso in cui i siti ricadano, anche parzialmente, nelle aree naturali protette, di cui alla legge 6 dicembre 1991, n. 394. In tal caso, la valutazione d'incidenza è di competenza dell'Ente gestore dell'area protetta interessata.

CAPO II

INQUINAMENTO ATMOSFERICO

Articolo 35

Funzioni dei Comuni

1. Ai Comuni spettano le seguenti funzioni:
 - a) la formulazione di proposte ai fini della programmazione ambientale provinciale e regionale.

Articolo 36

Funzioni delle Province

1. Alle Province spettano le seguenti funzioni:
 - a) la tenuta e l'aggiornamento degli inventari delle fonti di emissione;
 - b) la predisposizione, per il proprio ambito territoriale, delle valutazioni ambientali;
 - c) l'adozione delle iniziative necessarie per assicurare il rispetto dei valori limite di qualità dell'aria fissati dal D.M. 2 aprile 2002, n. 60, e successive modificazioni ed integrazioni;
 - d) la redazione e l'adozione dei programmi di intervento per la promozione delle fonti rinnovabili e del risparmio energetico;
 - e) le attività amministrative inerenti le autorizzazioni per le emissioni in atmosfera per impianti industriali a ridotto inquinamento atmosferico, ed il rilascio delle autorizzazioni per impianti di produzione di energia con potenza termica minore di 300 MW, nell'ambito delle linee d'indirizzo e coordinamento previste dai piani energetici regionali e sulla scorta dei modelli semplificati disposti dalla Regione, prevedendo un contributo per spese di istruttoria;
 - f) la raccolta ed il coordinamento delle proposte avanzate dai Comuni, ai fini della programmazione ambientale, propria e della Regione;
 - g) l'adozione, nell'ambito di criteri definiti dalla Regione, di piani pluriennali per assicurare il rispetto dei valori limite di qualità dell'aria ambiente fissati dal decreto ministeriale 2 aprile 2002, n. 60, e successive modificazioni ed integrazioni.

CAPO III

INQUINAMENTO ACUSTICO

Articolo 37

Funzioni dei Comuni

1. Ai Comuni spettano le seguenti funzioni:
 - a) l'adozione di azioni di contenimento del rumore nel territorio comunale;
 - b) la classificazione del territorio comunale secondo i criteri fissati dalla Regione ai sensi dell'art. 4, co. 1, lett. a) della Legge 26 ottobre 1995, n. 447, coordinando le determinazioni assunte in tale quadro con gli strumenti urbanistici comunali;
 - c) l'adozione dei piani di risanamento acustico;
 - d) l'adozione di una relazione biennale sullo stato acustico, limitatamente ai Comuni con popolazione superiore ai cinquantamila abitanti;
 - e) la predisposizione di campagne di informazione del consumatore e di educazione scolastica.

Articolo 38

Funzioni delle Province

1. Alle Province spettano le seguenti funzioni:
 - a) la tenuta e l'aggiornamento degli inventari delle fonti di emissioni;
 - b) il controllo e la vigilanza per l'attuazione della legge 26 ottobre 1995, n. 447, in ambiti territoriali ricadenti nel territorio di più Comuni ricompresi nella propria circoscrizione, utilizzando le strutture delle Agenzie regionali dell'ambiente;
 - c) il coordinamento delle azioni di contenimento del rumore attuate dai Comuni, nei casi di inquinamento acustico che riguardino aree ricadenti nel territorio di più Comuni;
 - d) l'approvazione dei piani di risanamento comunali e la verifica della loro attuazione.

CAPO IV
INQUINAMENTO ELETTROMAGNETICO

Articolo 39
Funzioni dei Comuni

1. Ai Comuni spettano le seguenti funzioni:
 - a) l'adozione dei provvedimenti relativi all'installazione o modifica di impianti di telecomunicazioni con frequenza compresa tra 100 khz e 300 Ghz;
 - b) l'adozione del piano di organizzazione del sistema di telecomunicazioni, che integra la pianificazione territoriale al fine di minimizzare il rischio di esposizione della popolazione;
 - c) il controllo e la vigilanza sui suddetti impianti.

Articolo 40
Funzioni delle Province

1. Alle Province spettano le seguenti funzioni:
 - a) il rilascio di autorizzazioni inerenti la costruzione e l'esercizio di elettrodotti con tensione non superiore a 150 kV e le relative varianti. Qualora gli impianti interessino il territorio di due o più Province, l'autorizzazione è rilasciata dalla Provincia nella quale è previsto il maggiore sviluppo della linea, previa intesa con l'altra o le altre Province.

CAPO V
ATTIVITÀ A RISCHIO DI INCIDENTE RILEVANTE

Articolo 41
Funzioni dei Comuni

1. Ai Comuni spettano le seguenti funzioni:
 - a) la partecipazione, in collaborazione con le Province, alle attività della Regione, finalizzate all'approvazione dei piani di emergenza esterna di cui all'articolo 20, d.Lgs. 17 agosto 1999, n. 334;
 - b) la diffusione presso la popolazione interessata delle informazioni inerenti i piani di emergenza esterna;
 - c) l'attuazione degli interventi, di cui al programma predisposto dalla Regione, in ambito comunale, in collaborazione con la Provincia;
 - d) la partecipazione nella individuazione delle aree sulle quali ricadono gli effetti prodotti dagli stabilimenti soggetti alla disciplina di cui al d.Lgs. 17 agosto 1999, n. 334;
 - e) gli interventi urbanistici nelle zone a rischio incidente rilevante.

Articolo 42
Funzioni della Province

1. Alle Province spettano le seguenti funzioni:
 - a) l'individuazione, nell'ambito degli strumenti di pianificazione territoriale delle aree sulle quali ricadono gli effetti prodotti dagli stabilimenti soggetti alla disciplina di cui al Decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 334, acquisendo, ove disponibili, le informazioni di cui all'articolo 4, comma 3, del D.M. 9 maggio 2001;
 - b) la partecipazione, in collaborazione con i Comuni, alle attività della Regione, finalizzate all'approvazione dei piani di emergenza esterna di cui all'articolo 20, d.Lgs. 17 agosto 1999, n. 334;
 - c) l'attuazione degli interventi, di cui al programma predisposto dalla Regione, in ambito provinciale.

CAPO VI
PARCHI, RISERVE NATURALI E PROTEZIONE DELLA FLORA E DELLA FAUNA

Articolo 43
Funzioni dei Comuni

1. Ai Comuni spettano le seguenti funzioni:
 - a) l'adozione dei piani di assestamento boschivo;
 - b) la formulazione di proposte sull'individuazione di parchi sovra comunali.

Articolo 44
Funzioni della Province

1. Alle Province spettano le seguenti funzioni:
 - a) la gestione delle riserve naturali;
 - b) l'individuazione di parchi sovra comunali;
 - c) la vigilanza sulle attività delle organizzazioni di volontariato, che operano nel campo della protezione e valorizzazione della natura e dell'ambiente;
 - d) la gestione, l'utilizzazione, la conservazione e la ricomposizione del patrimonio boschivo regionale;
 - e) l'individuazione, nel Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (P.T.C.P.), dei corridoi biologici e delle aree di collegamento ecologico funzionali alla Rete Ecologica Regionale (R.E.R.);
 - f) l'elaborazione della carta delle biodiversità vegetali, animali ed ittiche e dei piani di restauro della rete verde.

TITOLO IV
ISTRUZIONE, FORMAZIONE PROFESSIONALE,
SERVIZI PER L'IMPIEGO E POLITICHE DEL LAVORO

CAPO I
ISTRUZIONE

Articolo 45
Funzioni dei Comuni

1. Ai Comuni spettano le seguenti funzioni:

- a) l'organizzazione del servizio di istruzione per gli alunni con handicap o in situazione di svantaggio;
- b) la vigilanza sull'adempimento del dovere di istruzione e formazione, anche sulla base dei dati forniti dall'anagrafe regionale degli studenti, al fine di evitare la dispersione scolastica;
- c) interventi integrati di prevenzione della dispersione scolastica e di educazioni alla salute;
- d) le seguenti funzioni relative alla scuola dell'infanzia, all'istruzione primaria e all'istruzione secondaria inferiore: l'organizzazione del servizio scolastico; l'istituzione, l'aggregazione, la fusione e la soppressione di scuole in attuazione degli strumenti di programmazione; la redazione dei piani di organizzazione della rete delle istituzioni scolastiche; il piano di utilizzazione degli edifici e di uso delle attrezzature, d'intesa con le istituzioni scolastiche; la sospensione delle lezioni in casi gravi e urgenti; le iniziative e le attività di promozione relative all'ambito delle funzioni conferite; la costituzione, i controlli e la vigilanza, ivi compreso lo scioglimento, sugli organi collegiali scolastici a livello territoriale; la risoluzione dei conflitti di competenze tra istituzioni della scuola dell'infanzia e dell'istruzione primaria;
- e) l'istituzione di borse di studio destinate agli alunni della scuola dell'infanzia, dell'istruzione primaria e dell'istruzione secondaria inferiore;
- f) la realizzazione dei centri di lettura;
- g) la trasmissione alla Regione delle informazioni necessarie per la tenuta e lo sviluppo di Sistemi informativi e/o statistici e Osservatori regionali, relativamente allo svolgimento delle funzioni conferite;
- h) la rilevazione delle disfunzioni e dei bisogni, strumentali e finali, sulla base dell'esperienza quotidiana del concreto funzionamento dei servizi, e le correlate iniziative di segnalazione e di proposta alla Regione, relativamente allo svolgimento delle funzioni conferite.

2. Ai Comuni spettano, a condizione che ne garantiscano l'esercizio adeguato ai sensi dell'art. 2, co. 2, le seguenti funzioni:

- a) l'organizzazione di percorsi in alternanza scuola-lavoro e l'istituzione di relative borse di studio;
- b) la realizzazione delle azioni tese a garantire le pari opportunità di istruzione.

Articolo 46
Funzioni delle Province

1. Alle Province spettano le seguenti funzioni:

- a) azioni di supporto tese a promuovere e sostenere la coerenza e la continuità in verticale e orizzontale tra i diversi gradi e ordini di scuola;

- b) le seguenti funzioni concernenti l'istruzione secondaria superiore: l'organizzazione del servizio scolastico; l'istituzione, l'aggregazione, la fusione e la soppressione di scuole in attuazione degli strumenti di programmazione; la redazione dei piani di organizzazione della rete delle istituzioni scolastiche; il piano di utilizzazione degli edifici e di uso delle attrezzature, d'intesa con le istituzioni scolastiche; la sospensione delle lezioni in casi gravi e urgenti; la costituzione, i controlli e la vigilanza, ivi compreso lo scioglimento, sugli organi collegiali scolastici a livello territoriale;
- c) le funzioni concernenti gli istituti professionali, ivi comprese quelle relative all'istituzione, alla vigilanza, all'indirizzo e al finanziamento, limitatamente alle iniziative finalizzate al rilascio di qualifica professionale e non al conseguimento del diploma;
- d) l'istituzione di borse di studio destinate agli alunni dell'istruzione secondaria superiore e professionale;
- e) la programmazione, mediante piani pluriennali e annuali, nonché il coordinamento, limitatamente agli interventi relativi all'ambito territoriale di competenza, nel rispetto della programmazione regionale;
- f) la rilevazione delle disfunzioni e dei bisogni, strumentali e finali, sulla base dell'esperienza quotidiana del concreto funzionamento dei servizi, e le correlate iniziative di segnalazione e di proposta alla Regione, relativamente allo svolgimento delle funzioni conferite;
- g) la trasmissione alla Regione delle informazioni necessarie per la tenuta e lo sviluppo di Sistemi informativi e/o statistici e Osservatori regionali, relativamente allo svolgimento delle funzioni conferite.

CAPO II

FORMAZIONE PROFESSIONALE

Articolo 47

Funzioni dei Comuni

1. Ai Comuni spettano le seguenti funzioni:
 - a) i servizi di orientamento professionale ed interventi integrati di orientamento scolastico e professionale, anche in collaborazione con i Centri di orientamento professionale di cui alla legge regionale 21 gennaio 1985, n. 9;
 - b) la rilevazione delle disfunzioni e dei bisogni, strumentali e finali, sulla base dell'esperienza quotidiana del concreto funzionamento dei servizi, e le correlate iniziative di segnalazione e di proposta alla Regione, relativamente allo svolgimento delle funzioni conferite;
 - c) la trasmissione alla Regione delle informazioni necessarie per la tenuta e lo sviluppo di Sistemi informativi e/o statistici e Osservatori regionali, relativamente allo svolgimento delle funzioni conferite.
2. Spettano ai Comuni, a condizione che ne garantiscano l'esercizio adeguato ai sensi dell'art. 2, co. 2, le seguenti funzioni:
 - a) la individuazione delle iniziative di formazione professionale, in attuazione della programmazione regionale, e la realizzazione delle stesse mediante gestione diretta ovvero avvalendosi, tramite convenzione, dei soggetti accreditati dalla Regione; l'istituzione, l'organizzazione e il finanziamento dei corsi, nonché la stipula delle convenzioni per l'affidamento delle attività di formazione ai soggetti, pubblici e privati, accreditati dalla Regione; la valutazione dei progetti formativi e la definizione dei programmi dei corsi di formazione; la vigilanza sulle attività didattiche ed amministrative dei corsi;
 - b) l'organizzazione, la nomina delle Commissioni e il controllo sugli esami finali per il conseguimento della qualifica professionale, relativamente ai corsi di cui alla lettera a);
 - c) il rilascio delle certificazioni dei crediti formativi e delle qualifiche professionali, relativamente ai corsi di cui alla lettera a);
 - d) l'analisi dei fabbisogni formativi e il monitoraggio delle attività formative nell'ambito territoriale di riferimento;
 - e) la gestione dei servizi per l'accesso alla formazione, a supporto dei percorsi dell'obbligo formativo e dei tirocini, nonché per agevolare l'incontro tra imprese e tirocinanti;
 - f) la formazione e l'aggiornamento del personale impiegato nelle iniziative di formazione professionale;
 - g) le funzioni in materia di formazione professionale, svolte mediante i Centri pilota di cui all'articolo 2 della legge regionale 8 marzo 1985, n. 18;
 - h) la realizzazione di iniziative relative all'educazione degli adulti e all'educazione permanente, in attuazione della programmazione regionale;
 - i) la realizzazione delle azioni tese a garantire le pari opportunità di formazione professionale;
 - j) l'organizzazione e il coordinamento della formazione professionale extra-aziendale degli apprendisti; la verifica dei risultati della formazione in apprendistato e il rilascio della certificazione dei crediti formativi e della qualifica professionale conseguita;
 - k) l'istituzione di borse di studio destinate agli allievi della formazione professionale.

Articolo 48
Funzioni delle Province

1. Alle Province spettano le seguenti funzioni:

- a) la programmazione, mediante piani pluriennali e annuali, nonché il coordinamento, limitatamente agli interventi relativi all'ambito territoriale di competenza, nel rispetto della programmazione regionale;
- b) la realizzazione dei corsi di Istruzione e Formazione Tecnica Superiore istituiti dalla Regione;
- c) l'autorizzazione dei corsi di formazione autofinanziati, la vigilanza sulle attività didattiche ed amministrative, e la convalida dei relativi attestati professionali;
- d) la tenuta del Registro dei soggetti promotori di attività autofinanziate di formazione professionale;
- e) la rilevazione delle disfunzioni e dei bisogni, strumentali e finali, sulla base dell'esperienza quotidiana del concreto funzionamento dei servizi, e le correlate iniziative di segnalazione e di proposta alla Regione, relativamente allo svolgimento delle funzioni conferite;
- f) la trasmissione alla Regione delle informazioni necessarie per la tenuta e lo sviluppo di Sistemi informativi e/o statistici e Osservatori regionali, relativamente allo svolgimento delle funzioni conferite.

CAPO III
SERVIZI PER L'IMPIEGO E POLITICHE DEL LAVORO

Articolo 49
Funzioni dei Comuni

1. Ai Comuni spettano le seguenti funzioni:
 - a) lo svolgimento delle attività di intermediazione tra domanda ed offerta di lavoro, di ricerca e selezione del personale, e di supporto alla ricollocazione professionale, in coordinamento con i Centri per l'impiego;
 - b) i servizi di orientamento al lavoro, anche dei lavoratori svantaggiati e dei disabili;
 - c) l'attuazione di iniziative volte all'assunzione o alla stabilizzazione dei lavoratori socialmente utili, nell'ambito della programmazione regionale;
 - d) la rilevazione delle disfunzioni e dei bisogni, strumentali e finali, sulla base dell'esperienza quotidiana del concreto funzionamento dei servizi, e le correlate iniziative di segnalazione e di proposta alla Regione, relativamente allo svolgimento delle funzioni conferite;
 - e) la trasmissione alla Regione delle informazioni necessarie per la tenuta e lo sviluppo di Sistemi informativi e/o statistici e Osservatori regionali, relativamente allo svolgimento delle funzioni conferite.
2. Spettano ai Comuni, a condizione che ne garantiscano l'esercizio adeguato ai sensi dell'art. 2, co. 2, le seguenti funzioni:
 - a) la realizzazione di azioni volte alla prevenzione della disoccupazione e alla promozione dell'occupazione, nonché alla conciliazione tra tempi di lavoro, di vita e di cura, in attuazione della programmazione regionale;
 - b) la gestione e l'erogazione dei servizi per l'impiego, inclusi quelli volti all'inserimento lavorativo dei lavoratori svantaggiati e dei lavoratori in mobilità sulla base della lista regionale, all'avviamento lavorativo dei disabili sulla base della graduatoria unica provinciale, all'avviamento a selezione nelle pubbliche amministrazioni e al collocamento dello spettacolo sulla base di un'unica lista nazionale, mediante apposite strutture denominate "Centri per l'impiego", alle quali sono, a tal fine, attribuite, in particolare, le funzioni di:
 - 1) accertamento, calcolo della durata e verifica dell'effettiva permanenza, della perdita o della sospensione dello stato di disoccupazione;
 - 2) ricezione delle comunicazioni obbligatorie e gestione degli adempimenti cui sono tenuti i datori di lavoro per l'assunzione al lavoro, la cessazione, la trasformazione e la proroga dei rapporti di lavoro autonomo, subordinato, associato, dei tirocini e di altre esperienze professionali, previste dalla normativa vigente, nonché trasmissione di dette comunicazioni alle Direzioni regionali e provinciali del lavoro, all'Istituto nazionale della previdenza sociale, all'Istituto nazionale delle assicurazioni contro gli infortuni sul lavoro, o ad altre forme previdenziali sostitutive o esclusive, e alla Prefettura – Ufficio territoriale del Governo;
 - 3) verifica del rispetto delle quote di riserva nelle assunzioni, fissate dalla legislazione statale, nonché determinate dalla Regione ai sensi dell'articolo 4 bis, comma 3, del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181, a favore di particolari categorie di lavoratori a rischio di esclusione sociale, anche mediante ricezione delle relative attestazioni da parte dei datori di lavoro;
 - 4) svolgimento di azioni al fine di favorire l'incontro tra domanda e offerta di lavoro e di contrastare la disoccupazione di lunga durata, sulla base degli indirizzi impartiti dalla Regione;

- c) la stipula delle convenzioni per lo svolgimento, nel territorio di riferimento, di Servizi per l'impiego da parte dei soggetti accreditati dalla Regione;
- d) la realizzazione delle azioni tese a garantire le pari opportunità nel lavoro;
- e) la attuazione delle azioni programmate dalla Regione, in materia di emersione del lavoro sommerso e di contrasto del lavoro minorile;
- f) la realizzazione di interventi volti all'inserimento lavorativo mirato dei disabili, anche mediante la promozione del coordinamento della rete dei servizi preposti all'inserimento lavorativo e dei servizi socio-assistenziali, sanitari, educativi e formativi operanti nel territorio di riferimento;
- g) la stipulazione con i datori di lavoro delle convenzioni di cui agli articoli 11 e 12 della legge 12 marzo 1999, n. 68;
- h) la realizzazione di interventi di supporto ai datori di lavoro per l'adempimento degli obblighi di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68;
- i) il rilascio delle autorizzazioni alla sospensione temporanea e all'esonero parziale dall'obbligo di assunzione dei disabili da parte dei datori di lavoro, nonché alla compensazione territoriale all'interno della stessa provincia, ai sensi degli articoli 3, comma 5, e 5 della legge 12 marzo 1999, n. 68;
- j) l'attuazione di interventi per la bonifica degli ambienti di lavoro e per la conoscenza del rischio amianto e dei rischi connessi ad altri materiali e sostanze nocive.

Articolo 50

Funzioni delle Province

1. Alle Province spettano le seguenti funzioni:

- a) la compilazione e la tenuta dell'Elenco e della graduatoria unica provinciale dei lavoratori disabili di cui all'articolo 8 della legge 12 marzo 1999, n. 68, sulla base delle certificazioni rilasciate dalle competenti commissioni mediche integrate presso le Aziende sanitarie locali o dall'Inail, nonché delle informazioni immesse dai Centri per l'impiego;
- b) il monitoraggio e la valutazione del funzionamento dei Servizi per l'impiego, mediante il controllo sulle attività dei Centri per l'impiego, nonché dei soggetti, autorizzati o accreditati, operanti nell'ambito del territorio provinciale, anche ai fini della segnalazione alla Regione del verificarsi delle condizioni per la sospensione o la revoca dell'autorizzazione o dell'accreditamento;
- c) le funzioni, attribuite dalla legislazione statale, in materia di emersione del lavoro sommerso e di contrasto del lavoro minorile;
- d) la programmazione, mediante piani pluriennali e annuali, nonché il coordinamento, limitatamente agli interventi relativi all'ambito territoriale di competenza, nel rispetto della programmazione regionale;
- e) la rilevazione delle disfunzioni e dei bisogni, strumentali e finali, sulla base dell'esperienza quotidiana del concreto funzionamento dei servizi, e le correlate iniziative di segnalazione e di proposta alla Regione, relativamente allo svolgimento delle funzioni conferite;
- f) la trasmissione alla Regione delle informazioni necessarie per la tenuta e lo sviluppo di Sistemi informativi e/o statistici e Osservatori regionali, relativamente allo svolgimento delle funzioni conferite.

TITOLO V TRASPORTI E VIABILITÀ

Articolo 51 *Funzioni dei Comuni*

1. Ai Comuni spettano le seguenti funzioni:
 - a) l'irrogazione delle sanzioni amministrative per la inosservanza dell'obbligatorietà della prestazione del servizio di taxi e dei servizi ad esso assimilati;
 - b) le deroghe alle distanze legali per costruire manufatti entro la fascia di rispetto delle linee e infrastrutture di trasporto, escluse le strade e le autostrade;
 - c) l'autorizzazione all'esercizio della attività di noleggio di autobus con conducente, per le relative imprese che hanno la sede legale o la principale organizzazione aziendale nei rispettivi territori;
 - d) il rilascio della tessera personale di libera circolazione sugli autoservizi pubblici di linea, ivi compresi quelli convenzionati, integrativi e sostitutivi di altri servizi di trasporto pubblico, sui servizi tranviari, filoviari, funicolari terrestri, ascensori pubblici, metropolitani e sulle linee di navigazione di competenza regionale, ai non vedenti;
 - e) il rilascio, ai mutilati ed invalidi, di guerra e per servizio, alle vedove di questi, agli invalidi, ai sordomuti del lavoro ed agli invalidi civili, della tessera personale necessaria per fruire, nell'ambito del trasporto pubblico in concessione ed a sovvenzione regionale, delle agevolazioni tariffarie previste, nonché il rimborso alle Aziende delle relative somme;
 - f) la concessione per l'installazione e l'esercizio degli impianti di distribuzione ai natanti di carburanti liquidi ad uso del pubblico, nonché per la successione tra vivi o per causa di morte nella proprietà degli impianti stessi;
 - g) le funzioni amministrative concernenti gli autoservizi pubblici non di linea (il rilascio delle licenze per il servizio di taxi, l'autorizzazione per il servizio di noleggio con conducente, i relativi trasferimenti, ecc.);
 - h) l'istituzione di servizi di trasporto aggiuntivi compatibili con la rete regionale dei servizi minimi, con l'eventuale contributo finanziario provinciale;
 - i) l'adozione dei Piani urbani della mobilità e dei Piani di settore.
2. Spettano ai Comuni, a condizione che ne garantiscano l'esercizio adeguato ai sensi dell'art. 2, co. 2, le seguenti funzioni:
 - a) la progettazione ed esecuzione degli interventi di costruzione, bonifica e manutenzione dei porti di rilievo regionale e interregionale, e delle opere edilizie a servizio dell'attività portuale;
 - b) il trasporto lagunare e lacuale;
 - c) l'esame per l'iscrizione nel ruolo dei conducenti di veicoli o natanti adibiti ad autoservizi pubblici non di linea di cui all'articolo 6, comma 3, della legge 15 gennaio 1992, n. 21, e l'accertamento della veridicità del possesso dei requisiti di iscrizione, ai sensi dell'articolo 4, comma 5, della legge regionale 28 marzo 2002, n. 3;
 - d) l'erogazione dei contributi a favore di aziende od enti che esercitano servizi di linee marittime con mezzi rapidi per trasporti collettivi di carattere pubblico, ai sensi degli articoli 6, 7 e 8 della legge regionale 9 giugno 1980, n. 58;
 - e) l'erogazione di contributi a favore di aziende per l'attivazione di collegamenti marittimi integrativi di cui agli articoli 8, 9 e 10 della legge regionale 23 gennaio 1984, n. 4;
 - f) l'erogazione di un contributo annuale agli Aero-club e alle Associazioni nazionali paracadutisti d'Italia che operano sul proprio territorio, finalizzato al potenziamento

delle relative organizzazioni, ai sensi dell'articolo 2 della legge regionale 18 novembre 1996, n. 24;

- g) il rilascio di concessioni di beni del demanio della navigazione interna, del demanio marittimo e di zone del mare territoriale per finalità diverse da quelle di approvvigionamento di fonti di energia, salvo che nei porti finalizzati alla difesa militare ed alla sicurezza dello Stato, nei porti di rilevanza economica internazionale e nazionale, nonché nelle aree di preminente interesse nazionale individuate con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 21 dicembre 1995, e successive modificazioni ed integrazioni;
- h) l'autorizzazione e la vigilanza tecnica sull'attività svolta dalle autoscuole e dalle scuole nautiche, il riconoscimento dei consorzi di scuole, nonché gli esami per il riconoscimento dell'idoneità degli insegnanti e istruttori di autoscuola;
- i) l'autorizzazione alle imprese di autoriparazione per l'esecuzione delle revisioni, nonché il controllo amministrativo sulle imprese autorizzate;
- j) il rilascio di licenze per l'autotrasporto di merci per conto proprio;
- k) gli esami per il conseguimento dei titoli professionali di autotrasportatore di merci per conto terzi e di autotrasporto di persone su strada, nonché dell'idoneità allo svolgimento dell'attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto su strada;
- l) il riconoscimento della qualifica di agente di polizia amministrativa al personale appositamente incaricato, dall'Ente o dall'Azienda esercente il trasporto pubblico, della contestazione per la mancanza o irregolarità del titolo di viaggio.

Articolo 52 ***Funzioni delle Province***

1. Alle Province spettano le seguenti funzioni:

- a) la concessione di contributi straordinari "una tantum" a favore di aziende che effettuano corse di collegamento marittimo per l'approvvigionamento idrico e/o energetico delle isole e/o dei comuni costieri, di cui all'articolo 3, comma 3, della legge regionale 23 gennaio 1984, n. 4;
- b) l'assegnazione di risorse finanziarie ai Comuni per contribuire all'acquisto di titoli di viaggio per studenti, portatori di handicap, cittadini senza reddito e anziani a pensione minima, ai sensi dell'articolo 13, comma 3, della legge regionale 11 agosto 2001, n. 10;
- c) il rilascio, relativamente alle autolinee di propria competenza, della autorizzazione all'uso in servizio di linea degli autobus destinati al servizio di noleggio con conducente;
- d) l'estimo navale;
- e) la tenuta degli albi provinciali, quali articolazioni dell'albo nazionale degli autotrasportatori;
- f) i servizi di trasporto di linea nei territori a domanda debole di cui all'articolo 14, comma 4, del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422;
- g) l'approvazione, per quanto di competenza, degli studi di fattibilità di cui all'articolo 14, comma 1, lett. c), della legge regionale 28 marzo 2002, n. 3;
- h) la stipula dei contratti di servizio di propria competenza;
- i) l'autorizzazione, per quanto di propria competenza ai sensi dell'articolo 8 della legge regionale 28 marzo 2002, n. 3, dei servizi di linea residuali, per i quali non sussistono obblighi di servizio ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422;
- j) la programmazione in materia di reti, impianti e servizi autofiltranviari e non convenzionali urbani ed extraurbani, di nodi e infrastrutture di scambio per la gestione della mobilità, di servizi e impianti di trasporto a fune, di servizi lacuali, salvo quella espressamente riservata

- alla Regione o espressamente delegata ai Comuni capoluogo di Provincia dalla legge regionale 28 marzo 2002, n. 3;
- k) la pianificazione, ai sensi dell'articolo 16, comma 4, della legge regionale 28 marzo 2002, n. 3, dei servizi di trasporto di linea nei territori a domanda debole di cui all'articolo 14, comma 4, del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422;
 - l) l'individuazione dei bacini per la pianificazione dei servizi per la mobilità intercomunale, nonché di differenti modalità di espletamento dei servizi di trasporto di linea nei territori a domanda debole, ai sensi dell'articolo 16, commi 5 e 6, della legge regionale 28 marzo 2002, n. 3;
 - m) i programmi triennali di trasporto pubblico locale, in riferimento ai singoli bacini di traffico, ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge regionale 28 marzo 2002, n. 3;
 - n) il piano generale del traffico per la viabilità extraurbana, di cui all'articolo 36, comma 3, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285;
 - o) la definizione, per quanto di competenza ai sensi dell'articolo 8 della legge regionale 28 marzo 2002, n. 3, degli obblighi di servizio pubblico e la previsione nei contratti di servizio delle corrispondenti compensazioni economiche alle aziende esercenti i servizi.

TITOLO VI
NORME TRANSITORIE E FINALI

Articolo 53
Disposizione transitoria

1. Sino alla istituzione del Consiglio delle autonomie locali, di cui all'art. 123, comma 4, della Costituzione, i compiti ad esso assegnati dalla presente legge sono svolti dalla Conferenza Permanente Regione-Autonomie Locali della Campania, di cui alla legge regionale n. 26 del 28 novembre 1996.

Articolo 54
Abrogazioni

1. È abrogata ogni norma incompatibile con la presente legge.

Articolo 55
Norma finanziaria

1. Per l'attuazione della presente legge sono autorizzati i seguenti finanziamenti di spesa..... da gravare sull'UPB del bilancio.

Articolo 56
Dichiarazione d'urgenza

1. La presente legge è dichiarata urgente, a norma degli articoli 43 e 45 dello Statuto vigente ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania.